ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
NOTA INFORMATIVA

I Giudici popolari

Nella magistratura italiana è presente, insieme al giudice togato, la figura del Giudice popolare introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 287 del 10 aprile 1951, modificata dalla legge n. 405 del 5 maggio 1952 e dalla legge n. 1441 del 27 dicembre 1956 sulla partecipazione, quest'ultima, delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei tribunali per i minorenni. Ulteriori modifiche sono state disposte con il D.L. 14 febbraio 1998, n. 51 e infine con il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115.
Giudici popolari sono cittadini che non svolgono la professione di magistrato, ma sono chiamati ad esercitare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello, di cui costituiscono la maggioranza, funzioni di giudizio.
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato, a tutti gli effetti, all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I Giudici popolari durante il periodo in cui prestano servizio effettivo sono parificati ai Giudici togati e costituiscono con i magistrati un unico collegio giudicante.

Gli elenchi dei giudici popolari

In base alla legge i Comuni sono tenuti all'aggiornamento, ogni due anni, degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
L'aggiornamento avviene il secondo anno di ogni biennio (art. 21, legge n. 287/1951).

Requisiti

Devono essere iscritti negli elenchi tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) diploma di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di Appello (artt. 9 e 10).

Incompatibilità

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in qualsiasi attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12).

La commissione per la formazione degli elenchi

Gli elenchi sono formati od integrati ogni biennio da una Commissione comunale, di nomina consiliare, composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali.

L'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare

Il primo comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, nel testo sostituito con l'art. 2 bis della legge n. 74/1978, stabilisce che "l'ufficio del Giudice Popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive".
L'art. 36 della stessa legge, sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 273/1989 stabilisce due diversi impegni e trattamenti dei giudici popolari rispettivamente:

a) per i giorni nei quali gli stessi esercitano effettivamente la loro funzione;
b) per i giorni nei quali non svolgono le loro funzioni ma devono assicurare la loro disponibilità e reperibilità.

Tenuto conto della parificazione dell'ufficio di Giudice Popolare, a tutti gli effetti, all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, si applicano per lo stesso le disposizioni del capo IV, titolo III, della parte I del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267. pertanto i lavoratori dipendenti, per i giorni nei quali sono impegnati nell'esercizio effettivo dell'ufficio di Giudice Popolare hanno diritto ai permessi retribuiti previsti dall'art. 79 del T.U., percependo l'intero trattamento economico e previdenziale, escluse indennità e compensi subordinati all'effettiva presenza in servizio.
Il dipendente nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare non fruisce de congedi ordinari o straordinari bensì permessi retribuiti per l'esercizio obbligatorio di una carica pubblica.
I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d'Assise o della corte d'Assise d'Appello.